

TRIBUNALE di PATTI

Sezione Civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Mario Samperi - Presidente

dott.ssa Serena Andaloro - Giudice

dott.ssa Michela Agata La Porta - Giudice relatore

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 Ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell'art.9, C.1, L. n. 898 del 1970, R.F. ha chiesto al Tribunale di: modificare la condizione di cui all'art.1, primo periodo, della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio n.252/14 R.G.S. del Tribunale di Patti, accogliendo la richiesta di collocazione del figlio minore, R.M., presso la residenza/domicilio del padre in Roma e in Capo D'Orlando con applicazione dei provvedimenti ex art.709 ter c.2 c.p.c. a carico della madre; disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge G.A., ordinando alla resistente il rilascio dell'appartamento e la riconsegna al ricorrente in forza delle ragioni espresse in ricorso; disporre la revoca del pagamento dell'assegno di mantenimento destinato ai figli a mani della resistente; disporre il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente a mani del figlio maggiore, R.M., con riduzione della quota parte dell'importo originario di Euro 750,00 ad Euro 500,00; disporre la revoca del pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore, R.M., ormai prossimo alla maggiore età, a mani della resistente, a far data dal trasferimento del figlio minore presso la casa paterna, provvedendo il padre al mantenimento diretto del figlio; disporre a carico della resistente il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore, R.M.,

parametrato ai redditi ed alle sostanze della stessa, con versamento al ricorrente e ciò sino al raggiungimento della maggiore età e, successivamente, direttamente al figlio medesimo; ordinare la compartecipazione della resistente alle spese straordinarie di studio e mediche o altro relative al mantenimento dei figli nella misura del 50%.

A tal fine, R. ha premesso che dalla data della pronuncia della sentenza di divorzio e sino ad oggi si fossero verificate delle circostanze sostenendo che queste rendano necessaria la modificazione delle condizioni riportate in sentenza, e nello specifico: il figlio maggiore, R.M., ha compiuto la maggiore età, ha frequentato il corso di laurea di primo livello in economia presso l'Università di Messina e frequenta il corso di laurea specialistica; il figlio minore, invece, ha appena portato a termine le scuole superiori e si è iscritto, con l'aiuto economico esclusivo del padre, al corso di laurea in economia e management dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma.

Ancora, R. ha sostenuto che la resistente abbia una relazione affettiva con tale G.R., residente in C. D'O., e che pertanto debba considerarsi verificata la circostanza di cui all'art.2 delle condizioni allegata alla Sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio il quale stabilisce il diritto di uso della casa familiare, temporalmente limitato al verificarsi della circostanza in forza della quale la ex coniuge non intraprenderà "altra stabile relazione affettiva anche se non istituzionalizzata con la contrazione di altro matrimonio o con la stabile convivenza more uxorio". Inoltre, R. ha sostenuto che, poiché il figlio maggiore M. ha compiuto la maggiore età ed è libero di scegliere con chi abitare e dove, ed il figlio minore M. avrebbe compiuto ad ottobre 2020 anche lui la maggiore età e sarebbe andato ad abitare col padre, sussistono tutte le condizioni perché la G. lasci la casa familiare.

In ordine all'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiore, R. ha chiesto una lieve riduzione, sia per andare incontro alle esigenze del ricorrente, già gravato da tante spese, tra cui due mutui e diversi finanziamenti, sia in considerazione del fatto che il figlio M. ha già conseguito la laurea di primo livello e, pur frequentando il corso di specializzazione, potrebbe lavorare anche part-time e che, nonostante abbia ricevuto proposte di lavoro, anche presso l'attività paterna, le ha rifiutate per non allontanarsi da casa. Il ricorrente ha anche affermato di provvedere in aggiunta ad ulteriori spese, ivi comprese quelle di studio, mediche ed altro, delle quali, sino a questo momento, si è fatto integralmente carico, sebbene fosse stato stabilito un tetto massimo comprensivo di tutti i costi e sebbene si trattasse di una "contribuzione" presumendo, dunque, che anche la madre dovesse e debba, a tutt'oggi, provvedere. L'istante ha lamentato che mancando il contributo materno, tutte le spese di mantenimento dei figli gravino su di lui, pur potendo la resistente contribuire in modo stabile e costante ricevendo lo stipendio mensile di insegnante, pertanto ha chiesto che il Tribunale riconosca l'onere della resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, disponendo, in particolare, il versamento di un assegno a suo carico per il mantenimento del figlio, all'epoca minorenni, M., da versare al padre, nella prospettiva che il ragazzo andasse ad abitare con il padre.

Successivamente, G.A. ha proposto ricorso contro R.F. e ha chiesto la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento stante le modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali di R., con l'aumento nella misura di Euro.2.500,00.

Con ordinanza del 7.12.2020 il Tribunale di Patti in composizione collegiale ha disposto la riunione del procedimento n... /2020 Rg, instaurato da G., a quello recante il n.../2020 Rg, stante il rapporto di connessione oggettiva e soggettiva.

Costituendosi nel primo giudizio, G.A. ha premesso: per quel che riguarda le condizioni economiche esse non vengono meno per il solo compimento del diciottesimo anno di età del figlio, ma si protraggono fino alla indipendenza economica di quest'ultimo.; ha eccepito che il ricorrente non ha mai messo in condizioni il figlio M. di collaborare nelle attività del padre; ha affermato poi che il reddito di R.F. è andato progressivamente aumentando, pertanto ai fini dell'assegno di mantenimento la situazione economica va riconsiderata tenendo presente, non solo il reddito di ciascun genitore, ma anche il patrimonio e, quindi la sua situazione economica generale, nonché le esigenze dei figli e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Ancora, G. ha asserito che i figli vivono entrambi stabilmente con la madre e che, per ciò che concerne la richiesta di rilascio dell'appartamento adibito a casa coniugale, in sede di divorzio, il godimento della casa familiare è stato attribuito alla G. tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Con riguardo a quanto posto a sostegno della richiesta di rilascio della casa da parte del ricorrente, e cioè la nuova relazione sentimentale di G., quest'ultima non ha negato la relazione, precisando tuttavia che tale frequentazione non ha mai interferito con il menage familiare e con la serenità dei figli.

In particolare, G. ha negato che il nuovo compagno abiti con lei, replicando che lo stesso abbia trascorso parecchio tempo presso la sua abitazione durante il lockdown per ragioni legate per i motivi di salute della G.

La stessa ha quindi affermato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.

Con riferimento alla richiesta di compartecipazione di G. alle spese straordinarie di mantenimento dei figli, la stessa ha rappresentato che il ricorrente da oltre due anni non versasse la somma di Euro 1.000,00 mensili poste a suo carico per il pagamento di tutte le utenze domestiche della casa familiare.

G. ha aggiunto che frattanto le esigenze dei figli fossero mutate, essendosi entrambi iscritti all'Università e le condizioni economiche della resistente non le consentono di far fronte alle sopravvenute esigenze dei figli, in quanto ella è insegnante e percepisce uno stipendio netto di Euro 1.468,99, e che negli ultimi anni si fosse dovuta fare carico dei costi di manutenzione dell'immobile e di tutte le utenze domestiche non pagate dall'ex marito.

Tutto ciò premesso, G. ha chiesto al Tribunale di: 1) disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. .../2020 R.G. 2) Disporre, se del caso, l'accertamento della Guardia di Finanza al fine di verificare il patrimonio e il reddito del ricorrente. 3) Nel merito rigettare tutte le richieste, comprese quelle istruttorie, avanzate dal ricorrente perché destituite di fondamento giuridico e fattuale. Con vittoria di spese e di onorari del giudizio.

In data 09.08.2021 R.F. ha presentato istanza al Collegio al fine di comunicare che a seguito dell'udienza del 01.02.2021 si sono verificati degli eventi e cioè:

- Il figlio R.M., allo stato è stato assunto dal padre, R.F., odierno ricorrente, con contratto di apprendistato professionalizzante al fine di conseguire la qualifica di "addetto alla contabilità generale", il cui stipendio netto mensile in busta paga ammonta a circa 1.095,00 Euro complessivi ed il contratto avrà durata di 32 mesi con 13 mensilità annue.
- Relativamente alla situazione dell'altro figlio R.M. si è trasferito a Roma presso il padre per potere frequentare l'Università
- Sulla casa familiare ribadisce quanto già rappresentato nel ricorso introduttivo.

Con note del 28.09.2021 G. ha eccepito l'irritualità della memoria e della relativa documentazione depositata da controparte in data 9 agosto 2021 rilevando che il contratto di lavoro stipulato da R.M. oltre ad essere a tempo determinato, non garantisce al lavoratore un'indipendenza economica tale da giustificare e legittimare la riduzione e/o la sospensione dell'assegno di mantenimento. Per quanto concerne invece l'altro figlio R.M., G. ha dedotto: che non corrisponde a verità quanto affermato dal ricorrente atteso che ha preferito trasferirsi dall'ateneo di Roma - Università LUISS - a quello di Messina, come si evince dal foglio di congedo depositato telematicamente in data 9 settembre 2021; che sia priva di fondamento giuridico e di riscontro oggettivo la richiesta di restituzione della casa coniugale per sopravvenuta carenza dei presupposti dell'assegnazione medesima, sostenendo che né l'uno (ovvero la non coabitazione di G.A. con entrambi i figli) né l'altro presupposto (la sussistenza di una stabile relazione affettiva della G. con altra persona) risultino integrati e provati.

Le rispettive richieste possono essere solo parzialmente accolte.

1) IMPORTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

In ordine al primo profilo, cioè la rimodulazione dell'assegno di mantenimento per i figli M. e M. si osserva quanto segue.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da G. di aumento dell'assegno di mantenimento a Euro 2.500,00 in luogo di Euro 1.500,00 in favore dei figli.

Invero, non risulta provato che si siano verificate sostanziali modifiche nella situazione reddituale di R. volte a giustificare tale richiesta.

A tal fine non può contribuire a corroborare la tesi di G. la circostanza dell'acquisto di alcune autovetture da parte di R., alcune aziendali, né l'acquisto di immobili, non provato ma solo dedotto dalla ricorrente (sulla base di "informazioni assunte"), e con la prova fornita da R. relativamente al

menzionato acquisto di un immobile da parte di tale C.C. e a sue spese con apposito contratto di mutuo, in atti.

Specificamente, la resistente nemmeno ha dato prova di intervenute esigenze familiari volte a giustificare il richiesto aumento, limitandosi a dedurre genericamente un presunto miglioramento della condizione patrimoniale in capo all'ex coniuge.

Lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per la modifica della quantificazione dell'assegno, e inoltre è opportuno evidenziare che il mero dato della differenza reddituale tra le parti non costituisce circostanza sufficiente ai fini dell'aumento richiesto.

Al riguardo, costante giurisprudenza ha statuito che "In tema di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, occorre accertare che la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori sia idonea a mutare il progresso assetto patrimoniale, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno" (...) ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale" (Cass. Civ. Ord. sez. I, 30/06/2021, n. 18608; Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2016 n. 214).

Nel caso di specie, non risulta comunque che siano sopraggiunti imprevedibili squilibri che abbiano inciso sulle esigenze dei figli, dall'emissione della prima decisione, volti a giustificare una pronuncia di segno diverso.

Diversamente, costituisce circostanza nuova e rilevante quella dedotta da R. con riguardo alla intervenuta situazione lavorativa in capo al figlio M., assunto dal padre con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 32 mesi ed al quale viene corrisposto uno stipendio netto mensile di circa Euro.1.095,00, come documentato in atti.

Trattasi di impiego che, seppur a tempo determinato, prevede una apprezzabile durata, e per il quale la retribuzione è adeguata, consentendo al figlio M. una piena indipendenza economica, un'esistenza libera e dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, oltre a permettergli un importante ingresso nel mondo del lavoro, se si considera che trattasi di prima esperienza lavorativa per un giovane privo di nucleo familiare da sostenere.

Al riguardo, recentemente la giurisprudenza di legittimità, ha statuito che "In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione" (Cassazione civile, sez. I, 15/12/2021, n. 40282).

E dunque, se il solo fatto che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell'obbligo, è anche vero che una paga adeguata e un orizzonte temporale non esiguo, come nel caso di specie, non possono che interrompere l'obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, che va considerato ormai autonomo economicamente.

Va invece confermato l'assegno di mantenimento per il figlio M., il quale è studente universitario, non indipendente a livello economico, e pertanto ha diritto a percepire il contributo da parte del padre, e nella stessa misura disposta con sentenza n.252/14 RG, pari ad Euro 750,00, oltre aggiornamento annuale ISTAT dalla data della sentenza, non essendo intervenute o comunque provate modifiche tali da comportare una riduzione o aumento dell'importo ivi indicato.

2) SULLA DOMANDA DI VERSAMENTO DIRETTO DELL'ASSEGNO AL FIGLIO.

La domanda avanzata da R. di versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio M. appare inammissibile, stante che il ricorrente non ha legittimazione in tal senso.

Legittimato ad agire è esclusivamente il figlio, ormai maggiorenne, che deve proporre apposita domanda.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità in modo uniforme ha statuito che: "Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere" (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n.18008).

Pertanto, solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.

3) DOMANDA REVOCA CASA FAMILIARE A G..

In virtù del trasferimento del figlio M. dalla università di Roma all'università di Messina, e la coabitazione con la madre nella casa familiare, non può trovare accoglimento la domanda proposta

da R. di revoca dell'assegnazione della casa familiare a G. con conseguente allontanamento della stessa dall'abitazione e la restituzione a R.F..

La ratio dell'assegnazione della casa familiare consiste nel garantire che i figli, nella situazione di crisi del rapporto tra i genitori determinata dalla separazione, non debbano anche essere esposti a cambiamenti del loro habitat domestico potenzialmente pregiudizievoli alla loro serenità.

Risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. È principio consolidato infatti che "Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minore della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore. (Cassazione civile, sez. I, 11/11/2021, n. 33610; Cassazione civile, sez. I, 16/04/2008, n. 9995).

Il ritorno del figlio minore presso la casa familiare, modificando la propria intenzione di frequentare l'università a Roma in favore di quella di Messina ed essere quindi più vicino a casa, è indicativa del ruolo di riferimento che la casa tuttora riveste per lo stesso.

La circostanza dedotta da R. relativamente alla relazione affettiva intrapresa dalla ex moglie, da quest'ultima non negata, non ha rilievo ai fini della revoca dell'assegnazione della casa familiare, nonostante il richiamato accordo stipulato in sede di separazione di cui all'art. 2 condizioni allegate alla sentenza n.../14, in base al quale "Tale diritto d'uso è stato temporalmente limitato al verificarsi della circostanza in forza della quale la ex coniuge non intraprenderà "altra stabile relazione affettiva anche se non istituzionalizzata con la contrazione di altro matrimonio o con la stabile convivenza more uxorio".

Difatti, la citata pattuizione, stando al tenore della quale il diritto al godimento della casa familiare attribuito alla ex moglie verrebbe meno qualora quest'ultima instaurasse una convivenza more uxorio, non risulta rispondente all'interesse del figlio convivente con la madre.

In proposito, la giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che "l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, avendo a oggetto diritti disponibili, non è suscettibile di controllo da parte dell'organo giurisdizionale a meno che non venga in rilievo la tutela dell'interesse prioritario della prole (...). Dall'interpretazione dell'art.337sexcies c.c. quindi discende che la mera circostanza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare occorrendo, invece, che la revoca sia subordinata a un giudizio di conformità all'interesse del minore" (Trib. Palermo del 17.02.2017). Ed ancora "se appare senz'altro incontrovertibile che l'accordo raggiunto tra i coniugi in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali - incidendo sul crinale dei diritti disponibili - non è suscettibile di sindacato da parte

dell'organo giurisdizionale, è altrettanto innegabile che il diaframma del controllo giudiziale debba inevitabilmente riespandersi laddove venga in rilievo la tutela dell'interesse prioritario della prole.

A tal proposito è appena il caso di osservare che l'instaurazione di un rapporto more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni potrebbe non giustificare la revoca dell'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluenta sull'interesse della prole (cfr., sul punto, il chiaro tessuto motivazionale ordito da Cass. Civ., 16 aprile 2008, n. 9995) e ciò in quanto, come opportunamente messo in luce anche dal formante dottrinale, l'interesse tutelato dalle norme che disciplinano l'assegnazione della casa coniugale si rifrange nell'esclusiva esigenza di assicurare al figlio, nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del proprio *habetat domesticum*". (Tribunale Palermo Sez. I, Ord., 29/12/2016).

Per le suesposte ragioni, non merita accoglimento la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore di G..

4) SPESE STRAORDINARIE E CONTRIBUTO MANUTENZIONE CASA FAMILIARE.

Il contributo al mantenimento dei figli a carico di R. era previsto nella misura di Euro 750,00 per ciascun figlio.

Oltre a tali importi, era anche previsto un ulteriore contributo a carico di R., pari ad Euro 1.000,00, per la manutenzione della casa familiare, per il pagamento di tutte le utenze derivanti dall'utilizzo della casa familiare.

Anche tale importo deve essere qualificato come contributo al mantenimento dei figli, dal momento che è stato previsto per contribuire alle spese della casa nella quale gli stessi abitavano.

Alla luce dei mutamenti delle circostanze di fatto dedotti e provati in giudizio, tale ulteriore contributo non appare più giustificato.

In particolare, deve tenersi adeguatamente in considerazione che il figlio maggiore non vive più nella casa familiare.

Non solo.

G., svolgendo la professione di insegnante, è indipendente economicamente e appare godere di un tenore di vita più alto e migliorato rispetto alla situazione sussistente in fase di divorzio.

Tanto emerge dalle allegazioni di R. con riferimento ai viaggi documentati in foto e all'acquisto della barca, non smentiti da G..

Inoltre, deve tenersi anche adeguatamente conto della stabile convivenza intrapresa presso la casa familiare da G..

Tutti questi elementi fanno venir meno la necessità che il contributo per la manutenzione della casa e delle utenze sia posto a carico di R..

Il Collegio ritiene dunque che non sia ulteriormente giustificato il contributo gravante su R. pari ad Euro.1.000,00 a titolo di manutenzione della casa familiare, potendosi ritenere che comunque egli contribuisca congruamente alle spese del figlio M., che abita nella casa familiare, con l'assegno di mantenimento precedentemente confermato nell'importo di Euro 750,00.

In altri termini, il generale e significativo miglioramento delle condizioni economiche di G., che si evince dal tenore di vita documentato, determina che la stessa sia onerata delle spese inerenti la casa che lei stessa abita con il nuovo compagno, costituendo le spese per la casa un contributo che indirettamente la madre offre al mantenimento del figlio minore.

Sempre per la provata indipendenza economica di G., si ritiene opportuno che anche ella partecipi alle spese straordinarie per il figlio M..

Tenuto conto della disparità reddituale tra le parti, le spese straordinarie nell'interesse del figlio M. vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.

Le spese di lite vanno integralmente compensate per la reciproca soccombenza tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale:

1. REVOCA ASSEGNO MANTENIMENTO IN FAVORE DI R.M.;
2. CONFERMA ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO M.R. CHE VIVE CON LA MADRE G.A.;
3. MODIFICA IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DI M.R. A CARICO DI F.R. , DETERMINANDOLO IN Euro 750,00, oltre aggiornamento annuale ISTAT dalla sentenza di divorzio e per gli anni successivi alla presente decisione;
4. PONE LE SPESE STRAORDINARIE NELL'INTERESSE DI M.R. NELLA MISURA DEL 70% A CARICO DEL PADRE E NELLA MISURA DEL 30% A CARICO DELLA MADRE;
5. SPESE DI LITE INTEGRALMENTE COMPENSATE.

Si comunichi.

Conclusione

Così deciso in Patti, nella camera di consiglio della Sezione Civile svoltasi telematicamente il 24 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2022.